

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXVII
n. 10

RELAZIONE

SULL'IMPATTO DELLE ABROGAZIONI PREVISTE
DALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 FEBBRAIO 2009,
N. 9, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, CON
RIFERIMENTO AI DIVERSI SETTORI DI
COMPETENZA DEI SINGOLI MINISTERI

*(Articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9)*

Presentata dal Ministro per la semplificazione normativa
(CALDEROLI)

Trasmessa alla Presidenza il 24 giugno 2009

PAGINA BIANCA

**Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del
decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 convertito in legge 18
febbraio 2009, n. 9.**

* * *

1. Premessa

L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, recante misure urgenti in tema di semplificazione normativa, ha disposto l'abrogazione di circa 28.500 atti normativi di rango primario emanati tra il 1861 e il 1947, ritenuti estranei all'ordinamento giuridico attuale.

Si tratta di un'abrogazione "in blocco" - il cui effetto è previsto a decorrere dal 16 dicembre 2009 - che ha ridotto notevolmente lo *stock* normativo vigente, facendo emergere, peraltro, numerose e rilevanti incongruenze presenti nel sistema.

La disposizione dell'articolo 2, comma 1-ter, del citato decreto - voluta dal Parlamento in sede di conversione - prevede che *"entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione normativa trasmetta alle Camere una relazione motivata concernente l'impatto delle abrogazioni previste dal comma 1 sull'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri"*.

Il Governo, in tal modo, anche grazie al fattivo contributo di alcune Amministrazioni, quali soprattutto i Ministeri dell'interno, della giustizia, del lavoro, della salute e delle politiche sociali,

dell'economia e finanze, dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della pubblica amministrazione e innovazione, ha predisposto la presente Relazione diretta a fornire al Parlamento una puntuale valutazione in merito agli effetti prodotti dall'intervento abrogativo operato dal sopra richiamato decreto-legge n. 200.

2. Il censimento della normativa vigente contenuto nella c.d. “Relazione Pajno”

Si è già avuta occasione di sottolineare che *“complicare è più facile che semplificare”*; soprattutto in un settore, per sua natura farraginoso, come la produzione normativa in Italia.

La semplificazione dell'ordinamento, tuttavia, esprime un'esigenza costituzionalmente rilevante, dato che per assicurare il sostanziale godimento dei diritti non si può prescindere innanzitutto dalla certezza del diritto (art. 3 Cost.).

Fino a pochi anni fa non si sapeva - neppure in maniera orientativa - quante fossero le leggi in vigore. Lo Stato, infatti, attualmente ancora non dispone di una banca dati pubblica per la consultazione (e la conseguente conoscenza) della legislazione vigente. Qualsiasi Amministrazione deve fare un abbonamento a una banca dati privata o pubblica (Corte di cassazione o Poligrafico dello Stato).

Al di là del costo – tra l'altro considerevole – di tali abbonamenti, il problema principale, com'è noto, è che si tratta di una

struttura privata (spesso) che decide – ed eventualmente come – se inserire o meno una norma nel suo “database”.

Il quadro della normazione italiana è ampio e complesso. Sulla *Gazzetta Ufficiale* a partire dal marzo del 1861 a tutto il 2008, sono stati pubblicati oltre 450.000 atti. Ovviamente, la serie generale della *Gazzetta Ufficiale* contiene un numero multiforme di atti: per la maggior parte si tratta di decreti ministeriali; mentre gli atti numerati sono circa 185.000. Questi atti numerati, come noto, rappresentano la generalità degli atti primari e dei regolamenti governativi. E', quindi, questo il riferimento di base per poter individuare l'ambito delle fonti principali, primarie e secondarie, dell'ordinamento italiano.

Fra le 185.000 fonti, sono compresi atti, di vario tipo e natura, del Regno e della Repubblica italiana. Giova indicare qualche ordine di grandezza. Le leggi risultano 33.490, i decreti-legge 5.403, mentre i regi decreti-legge poco più di 10.091. A livello secondario abbiamo i 71.457 regi decreti (molti di dubbia natura, forse primaria) e i 46.692 decreti del Presidente della Repubblica.

Questa è la base-dati storica, ovviamente importantissima per avere la cognizione completa dello *stock* normativo vigente, anche al fine della creazione della banca dati pubblica.

In ogni caso, prima di inserire materiale in una banca dati, occorre fare una ricognizione della normativa esistente, censimento che è stato affidato e portato a termine da due gruppi di studio, sulla base di una disposizione contenuta nella legge di semplificazione per il 2005 (legge n. 246), cosiddetta «taglia-leggi».

Il meccanismo del «taglia-leggi» prevedeva, infatti, una relazione al Parlamento, che è stata redatta alla fine della scorsa legislatura – la c.d. «Relazione Pajno» – e da cui è emerso che in Italia

erano ritenuti vigenti 21.691 atti di rango legislativo. Si trattava, comunque, di un elenco parziale ed incompleto, redatto mediante due apporti disomogenei: da un lato, sulla base delle segnalazioni, su un'apposita banca dati *web*, degli Uffici legislativi dei Ministeri relative alle leggi da essi applicate (ne è risultato un totale di circa 9.000 leggi); dall'altro, mediante la verifica degli ulteriori atti legislativi rinvenibili come vigenti nelle diverse banche dati private esistenti, effettuata direttamente dall'Unità per la semplificazione (circa 12.000 leggi).

Il censimento ha evidenziato che dei 21.691 atti di rango primario, 7.000 erano anteriori al 1970. Da una prima stima emergeva, tuttavia, che un quarto del totale complessivo degli atti potevano considerarsi obsoleti.

I suddetti numeri hanno dato luogo a più di un interrogativo. Il fatto che le amministrazioni non avessero ritenuto necessario segnalare come di loro interesse 12.000 leggi cosa significava? Che non le usavano? Che non avevano più un valore?

Procedendo anche ad un'analisi più approfondita dei singoli atti legislativi, è emerso che varie leggi che modificano leggi preesistenti non dispongono l'abrogazione esplicita degli articoli in contrasto con quelli nuovi. Così, su una stessa materia erano in vigore più leggi o più disposizioni, in più di un caso anche in assoluta antinomia tra loro o che, comunque, davano luogo ad incongruenze. Ad esempio, ne sono state individuate 71, che dicevano esattamente il contrario l'una rispetto all'altra (per quanto tutte apparentemente vigenti), così determinando notevoli difficoltà per chi fosse tenuto ad applicarle.

Si è reso, pertanto, necessario un intervento immediato e diretto per individuare un punto di partenza certo, al fine di giungere ad un progetto complessivo di riordino e semplificazione in tempi brevi.

3. Il primo decreto taglia-leggi

Con il primo decreto-legge “taglia-leggi” 27 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), si è proceduto, all’articolo 24 e tabella allegata, alla cancellazione dei provvedimenti per i quali si erano riscontrate antinomie o incongruenze, ovvero di quelli classificati con titoli diversi pur essendo identico il contenuto dell’articolato. Si è provveduto, altresì, all’abrogazione diretta di tutte le leggi già implicitamente abrogate, o perché sostituite da un’altra legge o perché avevano esaurito i loro effetti o perché assolutamente inutili, in alcuni casi veramente dannose (l’intervento ha prodotto un taglio di circa 7.000 leggi, di cui 3.370 abrogate espressamente e le altre abrogate in modo implicito).

La decurtazione di atti normativi primari così operata si è caratterizzata essenzialmente per:

- l'individuazione puntuale degli atti da abrogare (anziché degli atti da mantenere in vigore come previsto dal meccanismo taglia-leggi della legge n. 246 del 2005);

- l'ampliamento del novero degli atti da abrogare, sia nell’ambito temporale (ricomprendendo anche atti successivi al 1970) sia tipologico (comprendendo tra gli abrogati alcuni tipi di atti – come

leggi di bilancio o di assestamento del bilancio – che la legge n. 246 esclude dal novero di disposizioni abrogabili in via automatica e generalizzata).

Ratio dell'intervento era di anticipare la soppressione di atti primari ritenuti obsoleti, rispetto ai tempi scanditi dalla legge n. 246 del 2005, mediante uno strumento di maggiore certezza come l'abrogazione espressa e nominata.

4. Il meccanismo di abrogazione presuntiva e generalizzata di cui all'articolo 14, comma 14 e seguenti della legge n. 246 del 2005

Il decreto-legge n. 112 del 2008 ha prodotto, pertanto, uno sfoltimento anticipato, che si innestava comunque nell'ambito dell'intervento delineato dalla legge n. 246, pur con alcune diversità, come quelle sopra evidenziate.

Com'è noto, la legge n. 246 ha disposto un *effetto abrogativo automatico e generalizzato* (una sorta di ghigliottina, perciò correntemente indicato come 'taglia-leggi'), e non espresso e puntuale (art. 14, comma 14 e seguenti).

Esso investe tutte disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 (anche se modificate con provvedimenti successivi).

La ghigliottina del meccanismo taglia-leggi costituisce un'abrogazione presuntiva, in quanto verranno abrogate tutte le leggi precedenti al 1970 non espressamente salvate, ad esclusione di alcuni settori sottratti all'abrogazione (c.d. settori esclusi). Si tratta di un insieme di disposizioni, quali quelle contenute in codici o testi unici; di disciplina degli organi costituzionali o aventi rilevanza

costituzionale o dell'ordinamento delle magistrature; di esplicitazione dei principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie di legislazione concorrente; di adempimento di accordi internazionali o di obblighi comunitari; in materia previdenziale e assistenziale; tributarie e di bilancio (articolo 14, comma 17, della legge n. 246).

Al fine di individuare le disposizioni legislative anteriori al 1970 che restano in vigore, ai sensi del citato articolo 14, comma 14, della legge n. 246, nel novembre 2008, è stata consegnata a ciascuna Amministrazione una tabella contenente una ricognizione indicativa degli atti normativi vigenti divisi per settori di rispettiva competenza. È stato così chiesto a tutti i Dicasteri di operare una verifica avente ad oggetto, in particolare:

a) i provvedimenti da mantenere in vigore (tra quelli precedenti al 1970);

b) gli atti normativi primari che le Amministrazioni ritengono possano essere abrogati anche con efficacia immediata;

c) i settori prioritari per i quali si ritiene di voler procedere con una riforma più incisiva, attuando i criteri di delega di cui al comma 15, dell'articolo 14 della legge n. 246/05 e di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997;

d) i settori in cui limitarsi ad un mero riordino e consolidamento normativo, ai sensi del comma 14 dello stesso articolo 14, legge n. 246 del 2005.

Il processo di ricognizione avviato nel novembre 2008, anche considerati i tempi ristretti a disposizione, si è rivelato molto complesso, dal momento che molte Amministrazioni sono spesso frazionate in più direzioni generali e Amministrazioni autonome.

La valutazione su quali siano le leggi vigenti nei loro settori e quali quelle da abrogare è dunque passata al vaglio di più soggetti, prima di pervenire agli Uffici del Ministro per la semplificazione normativa.

Nonostante la complessità del meccanismo e le diverse sensibilità manifestate dalle Amministrazioni al riguardo, soprattutto per le norme definite pluridespote (cioè rientranti nella competenza di più Amministrazioni), la ricognizione è stata effettuata con rigore ed in tempi ragionevoli.

Le ricognizioni inviate dalle Amministrazioni sono state man mano inserite in un'apposita banca dati informatica (suddivisa per Ministero) nella quale sono state indicate:

- a) norme da salvare precedenti al 1970;
- b) norme indicate come da abrogare espressamente, anche posteriori al 1970;
- c) norme sulle quali non sono state espresse valutazioni da parte delle Amministrazioni e, quindi, rientranti nell'effetto della "ghigliottina";
- d) norme appartenenti ai cc.dd. settori esclusi.

Lo schema di decreto legislativo c.d. salva-leggi è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 giugno e si avvia verso l'*iter* di acquisizione dei pareri previsto dalla legge n. 246 del 2005.

L'abrogazione sarà disposta entro il 16 dicembre 2009, ma, a seguito della novella contenuta nella legge 18 giugno 2009, n. 69, con effetto dal 16 dicembre 2010.

Tale provvedimento "salva-leggi" contribuirà a fare ulteriore chiarezza tra le fonti legislative vigenti precedenti al 1970 e

confermerà in vigore meno della metà degli atti primari oggetto di ricognizione. E' ben evidente che si tratti di un risultato significativo.

Accanto al problema delle norme primarie vi è anche quello delle norme secondarie. A tal fine, è stato avviato il lavoro di ricognizione dei provvedimenti di natura regolamentare “connessi esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi” abrogati dal decreto-legge n. 112 e dal decreto-legge n. 200, in maniera da abrogarli espressamente, come richiesto dai medesimi decreti-legge. Si tratta di un migliaio di regolamenti di esecuzione, che abrogheremo espressamente nei prossimi mesi. Tuttavia, in questo lavoro di ricognizione ci si è accorti che esistono migliaia, anzi decine di migliaia di atti regolamentari obsoleti, superati, ormai inutili eppure formalmente ancora vigenti. Il prossimo obiettivo sarà quello di farne una ricognizione precisa, per poi procedere ad ulteriori e corpose abrogazioni.

Il "taglia-leggi", però, non ha solo il compito di disboscare la "giungla" legislativa, ma anche la funzione di procedere ad un riordino. La certezza dell'ordinamento va abbinata alla coerenza.

A ben vedere, la fase più importante sarà questa seconda, ossia quella della coerenza, del riordino e del riassetto, da affiancare alla fase della certezza. Si è consapevoli che, per quanto si possa diminuire lo *stock* delle norme vigenti al di sotto della attuale soglia, ciò non è comunque sufficiente, perché spesso il quadro normativo di riferimento è disordinato ed incoerente. Pertanto, il vero sforzo è quello di incentivare e supportare le Amministrazioni per realizzare codici di settore.

Alcune hanno già intrapreso questo significativo cammino come ad esempio il Ministero dell'agricoltura e quello della difesa, che

stanno approntando codici di settore con l'obiettivo di riunificare tutte le leggi di loro competenza. In particolare, il Ministero della difesa ha realizzato una complessa opera di riordino mediante il Codice dell'ordinamento militare che consentirà, attraverso il riassetto, l'abrogazione e la unificazione delle centinaia di atti, primari e secondari, vigenti in materia. Anche il Ministero per i beni e le attività culturali appare in uno stadio avanzato di questo processo, ma esistono settori ancora in difficoltà, per quanto concerne, ad esempio, la materia tributaria, previdenziale o del lavoro, dove i codici di settore sarebbero veramente utili.

Al riguardo, lo spostamento dei termini del riassetto, contenuto nella legge 4 marzo 2009, n. 15 recante “ *Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei Conti*”, è stato quanto mai opportuno per consentire, più avvedutamente ed in tempi congrui, la realizzazione di questa attività di riordino.

5. Il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 convertito in legge 18 febbraio 2009, n. 9, e l'impatto delle abrogazioni ivi previste sui settori normativi coinvolti

Il processo di riduzione dello *stock* normativo, nelle more della predisposizione del decreto legislativo di cui all'articolo 14, comma 14, della legge n. 246/2005, è continuato con il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 convertito in legge 18 febbraio 2009, n. 9, il

quale ha disposto l'abrogazione (a decorrere da dicembre 2009) di circa 28.500 atti primari precostituzionali.

Come sopra già evidenziato, nell'ambito del censimento effettuato in vista della c.d. "Relazione Pajno", si è verificato che gli atti segnalati dalle Amministrazioni risultavano di gran lunga inferiori agli atti individuati dal confronto con altre banche dati: ne consegue che i Ministeri utilizzavano un numero comparativamente più ridotto di atti.

Anche tale decreto si è quindi mosso nella direzione, in vista di una più articolata semplificazione e riassetto normativi, di un accertamento dell'esaurimento di effetti di fonti primarie, delle quali si è così certificata la cancellazione dall'ordinamento.

Poiché gli atti censiti come vigenti erano 21.000, emerge con immediatezza come il numero di oltre 28.500 faccia riferimento ad un insieme di atti diverso. Cioè all'ambito dello *stock* storico di atti normativi italiani, comprendendo anche quelli di dubbia vigenza.

Ratio dell'intervento è la esplicitazione o certificazione di abrogazioni o cessazione di effetti, già prodottesi tacitamente nell'ordinamento, per successione di atti disciplinanti una medesima materia. Anche per questa ragione si è utilizzata una formula abrogativa più ampia e comprensiva "*sono o restano abrogati*".

Gli atti dichiarati abrogati risalgono tutti agli anni tra il 1861 e il 1947, dunque al periodo unitario antecedente la Costituzione repubblicana.

Quel che si persegue con il decreto-legge è una dichiarazione espressa dell'intervenuta abrogazione di atti puntualmente individuati, sì che non possano sorgere dubbi circa gli atti vigenti, anche ai fini del

loro inserimento nella prossima banca-dati pubblica delle leggi in vigore.

Se è vero che per la complessità della stratificazione normativa, non tutto quello che è risalente è di per sé obsoleto o privo di effetti, l'elevato numero di atti dichiarati espressamente abrogati dal decreto-legge n. 200 del 2008, residuo anche a seguito dell'*iter* di conversione del medesimo decreto-legge e delle richieste di sottrazione dall'effetto abrogativo (a seguito di un approfondimento analitico condotto dalle Amministrazioni ministeriali competenti, nella materia di volta in volta considerata) recepite nello schema di decreto legislativo c.d. "salva-leggi" *in itinere*, conferma la non vigenza e, pertanto, l'effettiva "obsolescenza", anche connessa al dato temporale, della totalità delle disposizioni ivi indicate.

Si tratta, per lo più, di leggi provvedimento ad efficacia temporanea; leggi implicitamente abrogate; leggi formalmente vigenti, ma considerate, tuttavia, dalle Amministrazioni di riferimento palesemente obsolete.

Sul punto, giova far presente che per la maggior parte degli atti normativi di cui è stata chiesta la salvezza si è riscontrato che rivestono interesse per le Amministrazioni limitatamente ad uno solo ovvero a pochi articoli.

L'intervento di espressa abrogazione realizzato con il decreto-legge n.200 del 2008 ha consentito di recuperare un miglior grado di conoscibilità della legislazione statale vigente, scongiurando nel contempo le zone d'ombra di una disciplina che omette di individuare con precisione gli atti normativi che intende abrogare (qual è quella configurata dalla legge n. 246), e di favorire altresì successive operazioni di semplificazione e riassetto normativo.

Il provvedimento, in definitiva, ha apportato un notevole contributo in termini di chiarezza e sistematicità dell'ordinamento, anche come indice di sviluppo e di crescita, atteso che una *better regulation* contribuisce alla ricchezza di cittadini e imprese.

Esso, peraltro, anticipa sostanzialmente la previsione contenuta nella legge 19 giugno 2009, n. 69 che sancisce la possibilità di emanare decreti legislativi di mera abrogazione espressa (facoltà probabilmente già compresa in modo implicito, *a contrario*, nella delega originaria di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005); consentendo di intervenire con altre abrogazioni espresse, che favoriranno ulteriori disboscamenti, a fini di certezza, evitando la c.d. eliminazione al buio connessa all'effetto ghigliottina delineato dalla originaria legge n. 246 del 2005.

In questa direzione ci si è mossi anche nel corso della ricognizione diretta alla preparazione del decreto legislativo salva-leggi, al fine di individuare con certezza gli atti da abrogare. Invero, su espressa richiesta degli uffici della Semplificazione normativa, le Amministrazioni hanno predisposto elenchi contenenti le norme precedenti al 1970 da mantenere in vigore ed elenchi di norme (anche successive al 1970) da abrogare espressamente.

Si auspica di arrivare alla fine dell'intero processo addirittura (e paradossalmente) abrogando lo stesso articolo 14 della legge n. 246 del 2005, in quanto la "ghigliottina", dopo tutte le abrogazioni espresse, dovrebbe non servire più, avendo individuato in maniera puntuale quali sono le norme vigenti, almeno fino al 1970.

Il decreto legislativo c.d. "salva-leggi" costituisce anche la sede per apportare le correzioni alle abrogazioni espresse contenute nel

decreto-legge n. 200 del 2008, il cui effetto come è noto si produrrà a decorrere dal 16 dicembre prossimo.

Al riguardo, sono emersi, in particolare, due ambiti di specifica problematicità, rispetto alle norme istitutive di Comuni e rispetto alle ratifiche di trattati internazionali.

L'art. 133 della Costituzione affida alle Regioni la competenza sull'istituzione dei Comuni. Ne discende che non è facile verificare la utilità di leggi statali, spesso ultracentenarie, circa l'attuale assetto dei Comuni italiani. In collaborazione con i Ministri dell'interno e dei rapporti con le Regioni sono state effettuate specifiche verifiche per sottrarre dagli elenchi di norme che saranno abrogate dal prossimo dicembre le leggi ancora utili sui Comuni.

Per quel che riguarda le leggi di ratifica e di esecuzione di trattati internazionali, rientranti nei c.d. settori esclusi dall'effetto abrogativo taglia-leggi, ai sensi dell'articolo 14, comma 17, della legge n. 246 del 2005, gli uffici del Ministero degli esteri hanno fortemente insistito nell'eliminare dal decreto-legge n. 200 del 2008 qualsiasi legge che facesse riferimento a trattati internazionali. Così si spiega l'elenco di sottrazioni alle abrogazioni allegato all'articolo 4, comma 2, della legge 19 giugno 2009, n. 69.

6. Valutazioni specifiche circa l'impatto delle abrogazioni previste dal decreto-legge n. 200 del 2008 sull'ordinamento vigente

Per comprendere l'impatto delle abrogazioni inerenti all'opera di sfoltimento normativo intrapreso, occorre considerare l'insieme dei settori di competenza dei vari Ministeri attraversati dall'abrogazione collettiva disposta dal decreto-legge n. 200 del 2008.

La presente Relazione quindi rappresenta l'occasione per una compiuta verifica (successiva all'emanazione del decreto-legge ma anteriore alla decorrenza delle abrogazioni in esso previste), d'insieme e sistematica, circa le conseguenze sulle macro-aree normative coinvolte, di un'abrogazione collettiva condotta su un esteso novero di atti, molti dei quali di natura intersettoriale.

La Relazione dà conto dell'impatto abrogativo muovendo *in primis* dalla identificazione, nell'ambito di competenza di ciascuna Amministrazione, dei settori, distinti per gruppi di materie omogenee, interessati dalle abrogazioni.

In relazione ai settori individuati, l'impatto delle abrogazioni (eliminazione di disposizioni tacitamente o implicitamente abrogate, ovvero che hanno esaurito la loro funzione, prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete) viene valutato con particolare riferimento all'utilità delle stesse, in termini di certezza e coerenza sistematica della normativa vigente afferente al settore interessato.

La Relazione contiene, di seguito, un quadro sintetico dei settori normativi di ciascuna Amministrazione coinvolti dalle abrogazioni e ne illustra, anche in termini quantitativi, l'impatto sugli stessi.

Ministero degli affari esteri

La maggior parte degli atti di competenza del Ministero degli affari esteri inseriti nell'allegato al decreto-legge n. 200 del 2008 contenente le leggi abrogate concernevano leggi di ratifica e di esecuzione di trattati internazionali. Il Ministero degli affari esteri con apposito emendamento all'A.S. 1082-B (ora legge n. 69/2009) ha richiesto l'eliminazione dall'allegato al decreto-legge n. 200 del 2008 di n. 1033 atti di ratifica e di esecuzione di trattati internazionali.

È tuttavia significativo rilevare che, nell'ambito dei n. 1033 atti di cui il Ministero degli affari esteri ha richiesto il salvataggio attraverso l'emendamento di cui si è fatto cenno, sono presenti numerose leggi di ratifica o di esecuzione di trattati i cui effetti sono esauriti o che fanno riferimento a trattati e/o convenzioni con Stati estinti. Tra questi, a mò di esempio, si possono citare:

- legge 3 novembre 1867, n. 4034, per la esecuzione del trattato di amicizia, di commercio e di navigazione concluso tra il Regno d'Italia ed il Regno delle isole Avajane;
- legge 22 ottobre 1871, n. 553, che autorizza il Governo a dare esecuzione al trattato di amicizia, commercio e navigazione col Regno di Siam;
- legge 31 gennaio 1879, n. 4699, che dà esecuzione al trattato di commercio e di navigazione del 27 dicembre 1878 fra l'Italia e l'Austria-Ungheria;
- legge 10 aprile 1890, n. 6789, che dà esecuzione al trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia ed il sultano Mohamed figlio di Anfari, sultano di Aussa e capo di tutti i Danakil;

- legge 11 giugno 1891, n. 281, che dà piena ed intera esecuzione al trattato fra l'Italia e lo Stato libero d'Orange.

Ministero dell'interno

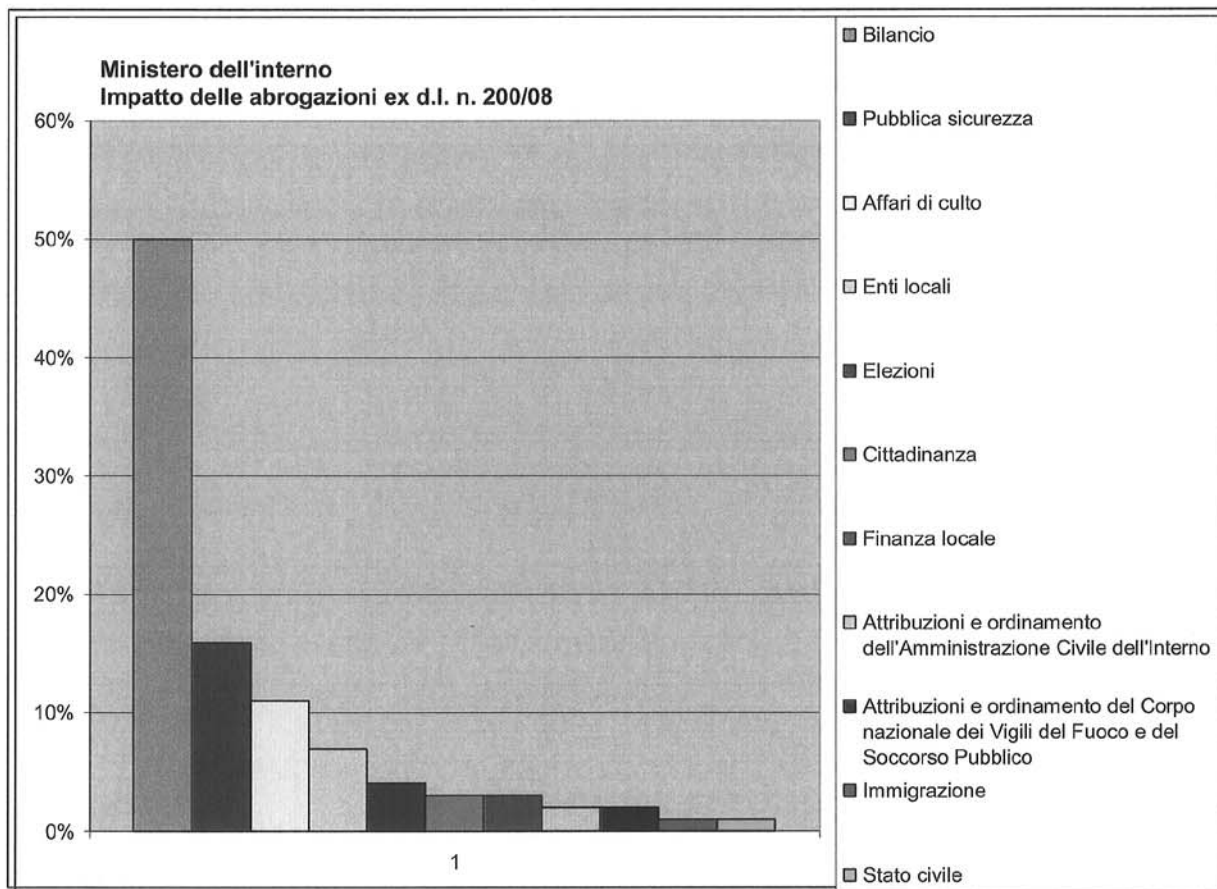
A seguito degli interventi correttivi richiesti in sede di conversione del decreto-legge n. 200, risultano complessivamente n. 1122 gli atti normativi di competenza dell'Amministrazione dell'interno per i quali è confermata l'abrogazione.

Avuto riguardo al contenuto degli atti abrogati, essi possono essere così distribuiti tra le aree funzionali del Dicastero in questione:

- 50% in materia di bilancio (riguardanti, in larga parte, assegnazione e/o rimodulazione di poste del bilancio del Ministero non più esistenti);
- 16% in materia di pubblica sicurezza;
- 11% in materia di affari di culto (riguardanti, per lo più, la previgente disciplina concordataria);
- 7% in materia di enti locali;
- 4% in materia elettorale;
- 3% in materia di cittadinanza;
- 3% in materia di finanza locale;
- 2% in materia di attribuzioni e ordinamento dell'Amministrazione civile dell'interno (ampiamente superati da successive leggi di riforma riguardanti il personale civile del Ministero dell'interno);
- 2% in materia di attribuzioni e ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico;
- 1% in materia di immigrazione;
- 1% aventi ad oggetto la materia dello stato civile.

Ai citati provvedimenti vanno aggiunti ulteriori n. 300 provvedimenti riguardanti la previsione, prevenzione e gestione degli eventi straordinari che fino al 1992 (anno di istituzione del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) afferivano alle competenze del Ministero dell'interno.

I provvedimenti interessati dalle abrogazioni risultano non più applicati per aver esaurito da tempo i loro effetti (come ad esempio i provvedimenti in materia finanziaria e di bilancio) o per essere stati abrogati da successivi atti di normazione. Per questo motivo si ritiene che l'impatto della loro abrogazione sia utile ai fini di una maggiore chiarezza del quadro normativo vigente nei settori coinvolti, grazie anche alla riduzione dello *stock* legislativo complessivo.



Ministero della giustizia

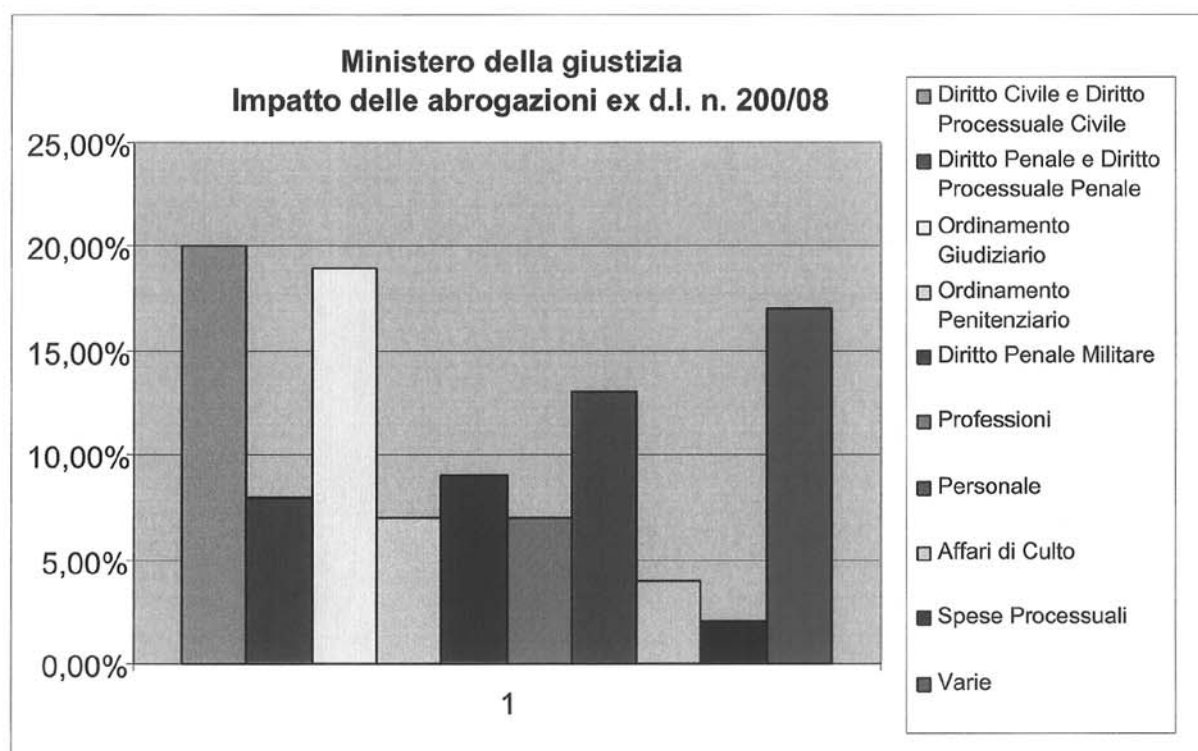
Circa n. 2000 atti tra quelli abrogati sono riconducibili a materie di competenza del Ministero della giustizia.

Avuto riguardo all'oggetto degli atti abrogati, gli stessi possono essere ricondotti ai settori organici di seguito elencati:

- 20 % circa riguardano la materia del diritto civile e del diritto processuale civile;
- 8 % circa riguardano la materia del diritto penale e del diritto processuale penale;
- 19 % circa riguardano la materia dell'ordinamento giudiziario;
- 1 % circa riguardano l'ordinamento penitenziario;
- 9 % circa riguardano la materia del diritto penale militare, del diritto processuale militare e dell'ordinamento giudiziario militare;
- 7% circa riguardano le professioni;
- 13% circa interessano la materia del personale amministrato dal Ministero della giustizia;
- 4% circa riguardano la materia degli affari di culto;
- 2% circa riguardano la materia delle spese processuali;
- 17% circa interessano settori vari.

Si tratta di disposizioni già abrogate tacitamente o implicitamente per incompatibilità con la legislazione successiva ovvero di disposizioni che hanno esaurito i loro effetti, e, quindi, ormai del tutto estranee ai principi dell'attuale ordinamento giuridico.

L'impatto dell'abrogazione dei suddetti provvedimenti è stato reputato utile dalla stessa Amministrazione in questione al fine di arginare il disordine normativo nei settori di riferimento e di una maggiore chiarezza del complessivo quadro normativo vigente.



Ministero della difesa

Con il decreto-legge sono state abrogate circa 2.680 norme di competenza primaria del Ministero della difesa.

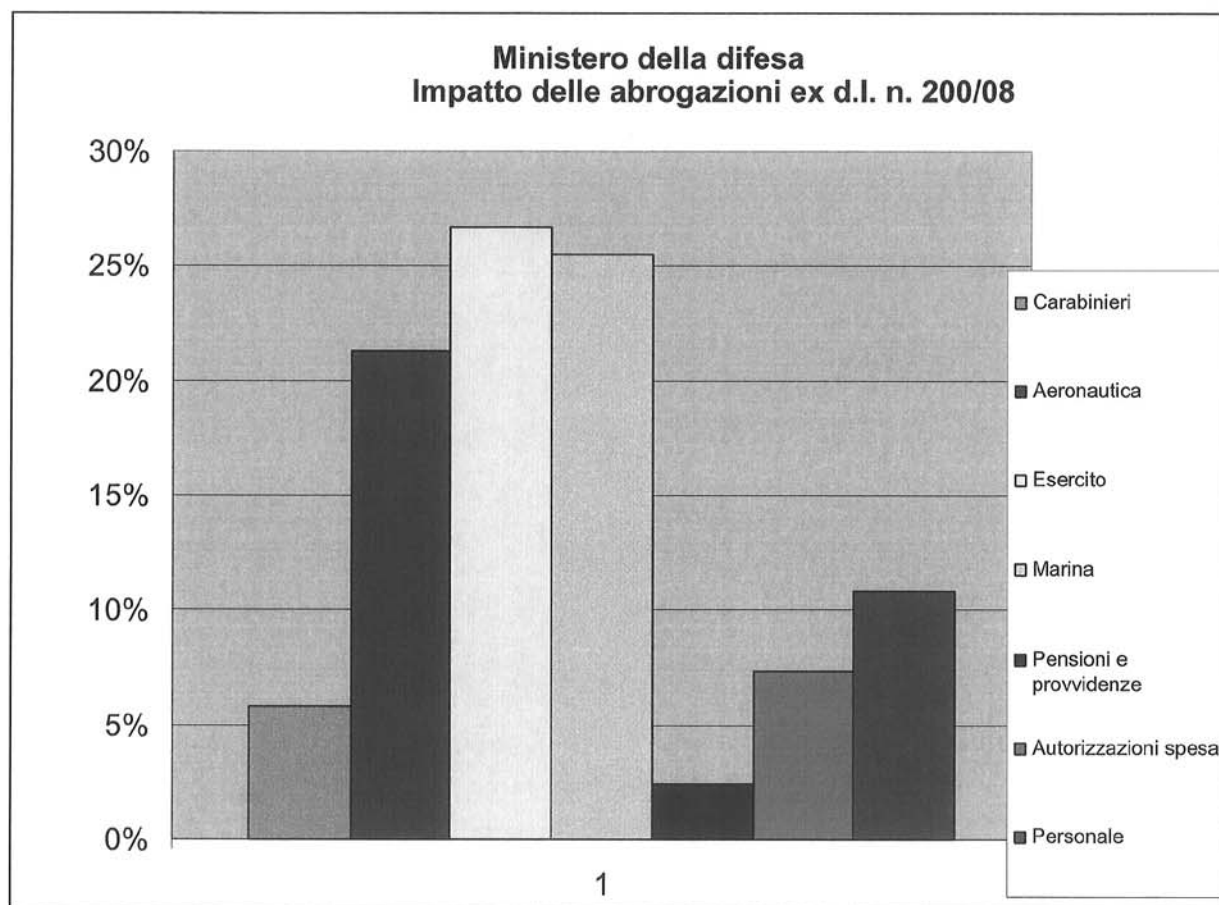
La semplificazione ha riguardato le diverse missioni in cui si articola l'attività del Ministero (difesa e sicurezza dello Stato, pianificazione generale ed operativa delle Forze armate e conseguenti programmi tecnico-finanziari; partecipazione a missioni militari fuori area, provvidenze a favore dei caduti, pensioni di guerra, *etc*).

L'impatto abrogativo ha riguardato in maniera significativa il settore dell'esercito, seguito a breve distanza dalla Marina e dall'Aeronautica. Si è registrata invece una bassa percentuale di abrogazioni per quel che concerne i provvedimenti relativi ai Carabinieri.

Con riferimento alle macro-aree funzionali maggiormente interessate dall'attività di semplificazione, si segnala la materia previdenziale e assistenziale (soprattutto per quel che attiene alle pensioni dei reduci di guerra o la concessione di indennità ai familiari dei caduti), le autorizzazioni di spesa e le misure relative al personale, con particolare riferimento allo stato giuridico ed ai criteri di avanzamento in carriera degli ufficiali e dei sottufficiali, all'organico degli *ex* Ministeri della Marina e della Guerra, alle concessioni di premi di arruolamento ed al trattamento economico dei dipendenti delle Forze armate.

In merito all'impatto che tali abrogazioni hanno avuto sull'ordinamento vigente, si evidenzia che le disposizioni in oggetto avevano già esaurito i loro effetti, erano state già implicitamente o espressamente abrogate, oppure facevano riferimento a istituti che a

seguito del nuovo ordinamento repubblicano sono da ritenersi superati.



Ministero dell'economia e delle finanze

Il Ministero dell'economia e delle finanze è strutturato in quattro Dipartimenti. In particolare:

- il Dipartimento del tesoro è responsabile della gestione del fabbisogno e degli interventi finanziari dello Stato, della gestione e della valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato; si occupa altresì di vigilanza e regolamentazione del sistema bancario e finanziario, nonché di prevenzione dei reati finanziari e delle frodi sui mezzi di pagamento;
- la Ragioneria Generale dello Stato garantisce la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse pubbliche;
- il Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi svolge attività tipiche della Amministrazione generale, quali il supporto metodologico e strumentale alla razionalizzazione del sistema pubblico di approvvigionamento, i servizi legati alla gestione del trattamento economico del personale per tutti i comparti dei dipendenti della pubblica amministrazione e la gestione dei trattamenti pensionistici di guerra;
- il Dipartimento delle finanze cura, tra l'altro, la produzione delle norme; emana direttive interpretative della legislazione tributaria e coordina l'attività delle Agenzie che assicurano l'applicazione del sistema tributario nei confronti dei contribuenti.

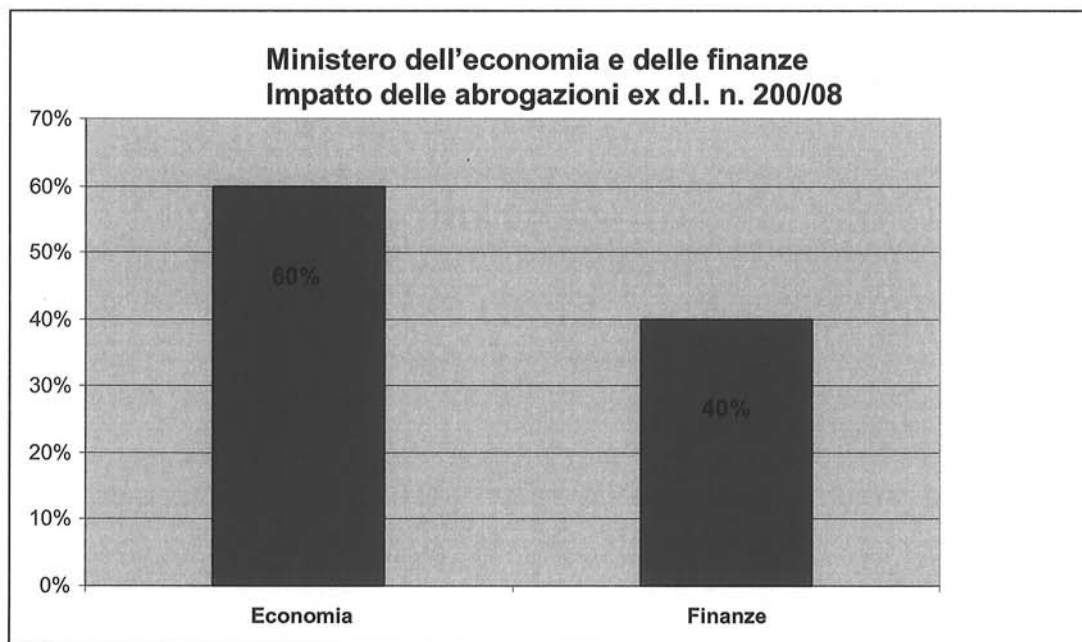
Le abrogazioni prodotte dall'articolo 2 del decreto-legge n. 200 del 2008 sono circa 7.000.

Qui di seguito sono riportate le percentuali indicative delle abrogazioni prodotte e riconducibili all'*area economia* (Dipartimento del tesoro, Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi) e all'*area finanze* (Dipartimento delle finanze):

- *area economia*: 60 %
- *area finanze*: 40 %

Al riguardo si fa presente che la trasversalità di alcune competenze dell'Amministrazione, da un lato, spiega il numero elevato delle abrogazioni, dall'altro, impedisce una disaggregazione delle percentuali in ulteriori aree funzionali.

Di seguito un grafico che riproduce le suindicate percentuali delle abrogazioni.



Ministero dello sviluppo economico

Le circa 3.500 abrogazioni di interesse del Ministero dello sviluppo economico impattano sull'ordinamento vigente contribuendo a fare chiarezza, in particolare, nei settori di seguito indicati, ripuliti delle disposizioni in gran parte obsolete, se non implicitamente abrogate da disposizioni successive, e che comunque hanno esaurito i loro effetti.

Le aree funzionali interessate sono nello specifico:

- a) competitività;
- b) internazionalizzazione;
- c) sviluppo economico.

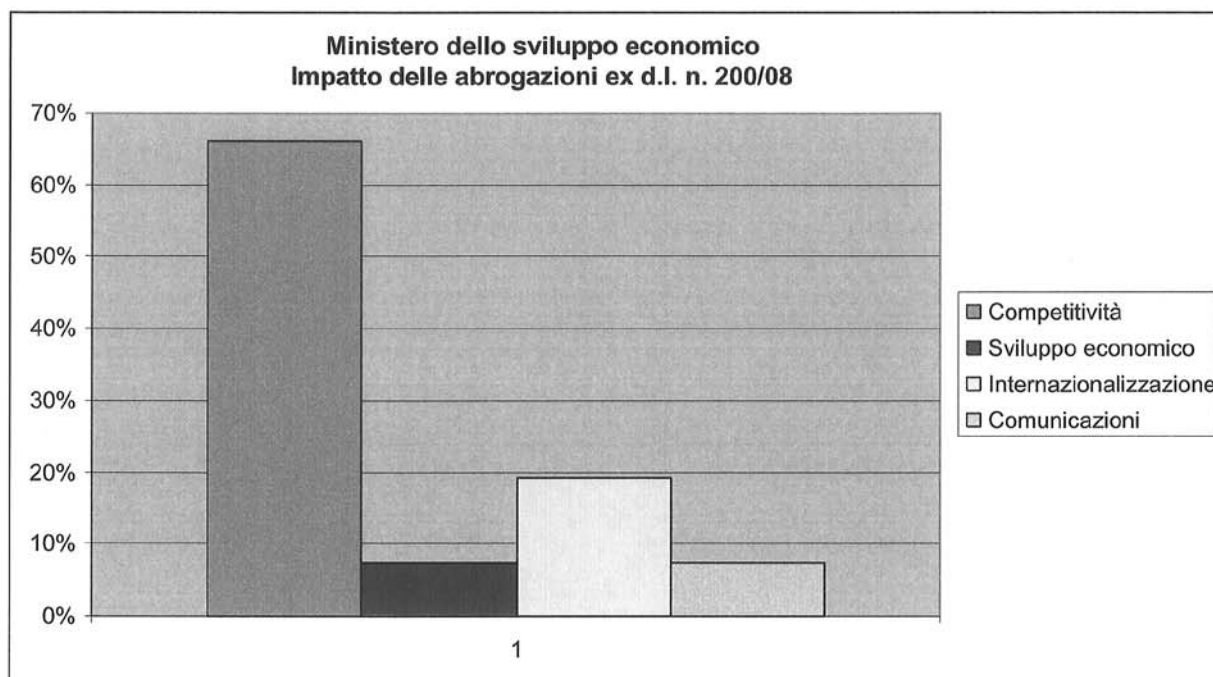
In particolare, per quel che attiene la competitività, i provvedimenti abrogati riguardano specificamente le imprese, la politica industriale, i tributi ed i sussidi.

Quanto, invece, all'internazionalizzazione, le materie interessate riguardano la politica commerciale con l'estero, gli accordi bilaterali e multilaterali in materia commerciale, la tutela degli interessi della produzione italiana all'estero, l'imposizione di dazi.

Infine, per quanto concerne lo sviluppo economico, i settori interessati sono quello dell'energia e delle miniere, nonché i marchi ed i brevetti d'impresa.

Le abrogazioni investono, altresì, le materie rientranti nella competenza del Dipartimento delle comunicazioni (7,41% delle abrogazioni), che dopo il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modificazioni, è un Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico.

Di seguito un grafico che riproduce le percentuali delle abrogazioni operate.



Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Sono stati abrogati circa 800 provvedimenti normativi di fonte diversa.

Di questi, circa il 10% attiene all'organizzazione del Ministero, incidendo in particolare sul personale e sugli uffici, sul bilancio e su capitoli dello stato di previsione delle spese.

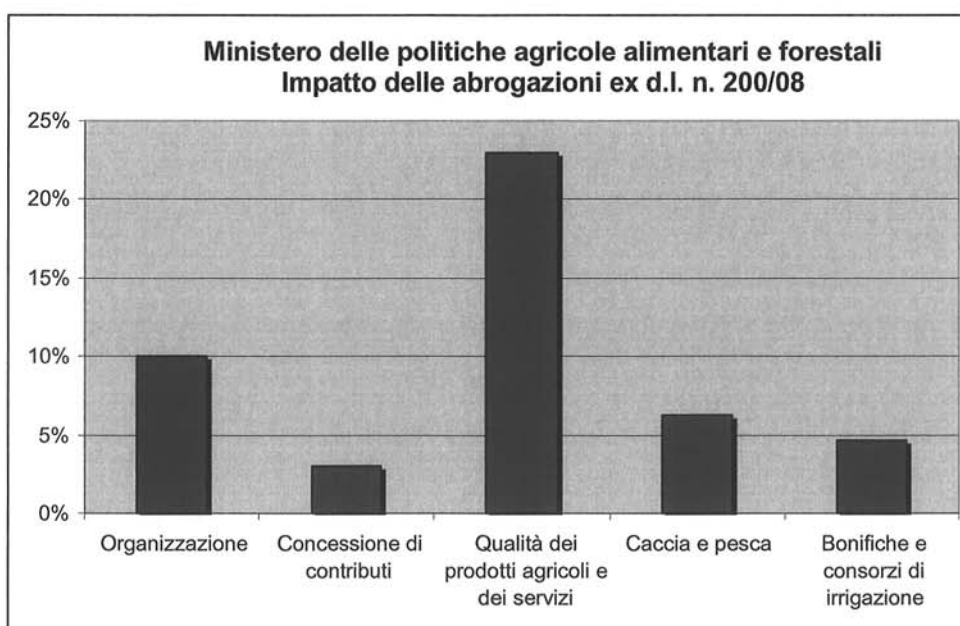
Per quanto attiene alla sfera delle competenze, in materia di qualità dei prodotti agricoli e dei servizi sono stati abrogati circa 127 atti normativi (il 15%) relativi alla produzione e alla vendita di particolari prodotti (ad esempio, 8 riferiti a farine e semolini; 10 a vini e viticoltura; 6 a formaggi, burro e succedanei; 8 a cotone; 17 a olii di oliva e ulivicoltura; 1 a bergamotto; 1 a lana; 2 a canapa; 31 a bozzoli e bachi da seta; 2 a legna da ardere; 1 ad acido citrico; 3 a zucchero; 7 a tabacco). I provvedimenti abrogati riferiti ai prodotti cerealicoli in generale risultano 28 (il 3,5%).

Il 3% circa del totale riguarda invece atti relativi alla concessione di contributi e stanziamenti a sostegno dei produttori agricoli e per la tutela e promozione di particolari settori produttivi. Quanto alla produzione zootecnica, comprendente anche quella equina, i provvedimenti abrogati sono 7.

In materia di pesca gli atti normativi abrogati sono 37, mentre in materia di caccia sono 11 (complessivamente il 6% del totale). Si tratta, in particolare, di provvedimenti che assegnano stanziamenti di bilancio in materia, o che contengono disposizioni volte a favorire l'industria dell'acquicoltura, o ancora di atti che si limitano a

prorogare termini previsti da altre disposizioni. Vi sono anche provvedimenti volti a garantire la qualità dei prodotti ittici immessi in commercio, norme in materia di esercizio dei diritti esclusivi di pesca, e disposizioni più specifiche (relative, ad esempio, alla disciplina della pesca delle spugne o alla molluschicoltura).

Infine, risultano abrogati 38 provvedimenti (il 4,75%) relativi alle bonifiche e ai consorzi di irrigazione (si tratta in particolare di atti di approvazione di convenzioni, proroga di termini e stanziamento di fondi).

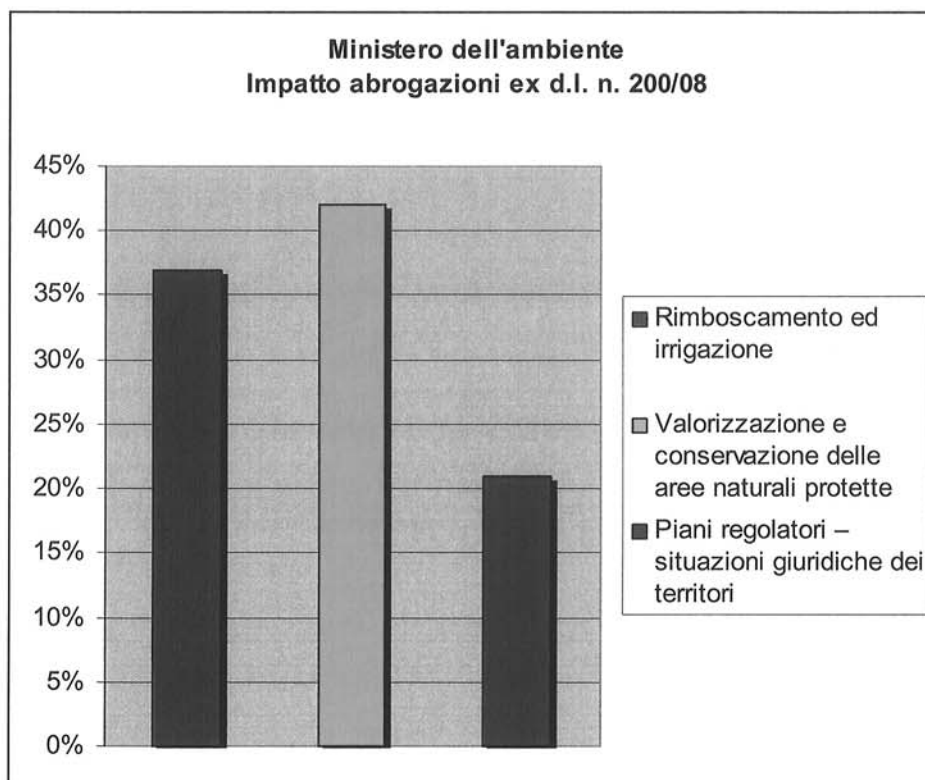


Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Le aree funzionali che rientrano nella competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare interessate dalle abrogazioni, riguardano, in particolar modo, le seguenti tre macro-aree:

- 1) interventi di bonifica, di rimboscamento ed irrigazione;
- 2) valorizzazione e conservazione delle aree naturali protette;
- 3) piani regolatori – situazioni giuridiche dei territori.

Per quanto concerne l'impatto sull'ordinamento vigente, si evidenzia che le abrogazioni riguardano soprattutto disposizioni che hanno esaurito la loro funzione o comunque obsolete, alcune delle quali erano state già tacitamente abrogate dalla normativa successiva in materia.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Sono stati abrogati circa 2.600 atti normativi di fonte diversa.

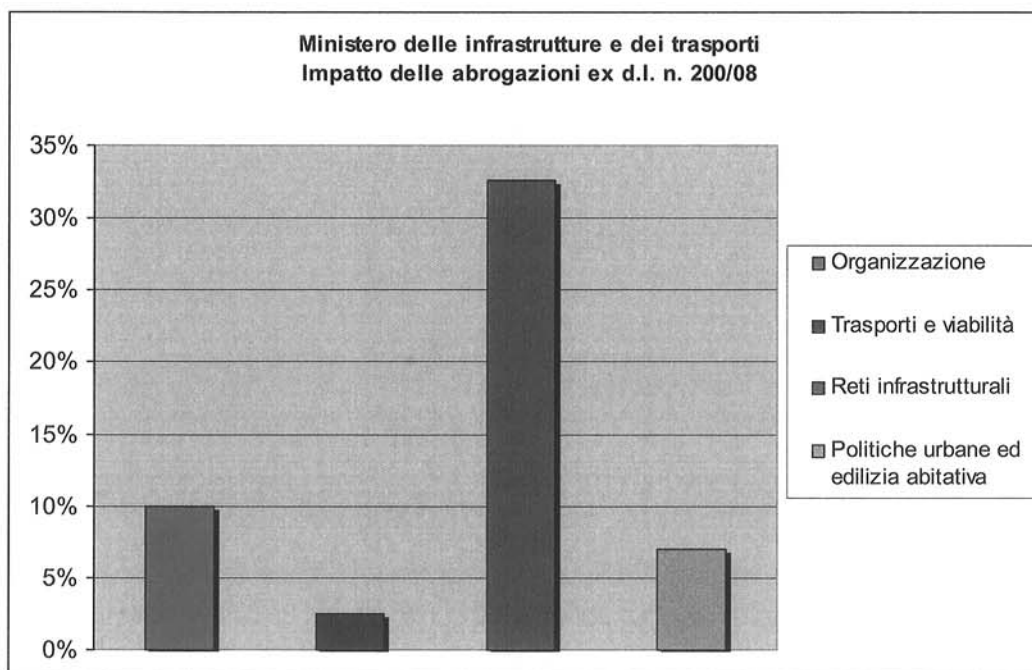
Di questi, circa il 10% attiene all'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, incidendo, in particolare, sul personale nonché su capitoli dello stato di previsione della spesa.

Per quanto attiene all'attività, sono stati abrogati circa 65 provvedimenti normativi (il 2,5 %) relativi ai trasporti e alla viabilità, concernenti, in particolare, leggi di esecuzione di convenzioni internazionali su trasporti internazionali di merci su ferrovie, e tariffe e condizioni di trasporto ferroviario di persone e cose, assai risalenti nel tempo e palesemente superati.

Circa la categoria delle reti infrastrutturali e delle opere marittime e idrauliche risultano abrogati circa 850 provvedimenti (il 32,6%), di cui 116 relativi alle opere idrauliche (si tratta di leggi di approvazione di convenzioni per la realizzazione di opere idrauliche e di approvazione di provvedimenti per acquedotti, costruzioni di serbatoi, laghi artificiali, e derivazioni di acque pubbliche, nonché leggi relative ad opere di bonifica di prima e seconda categoria, ad opere idraulico-forestali e dei bacini montani), 61 relativi alle strade e 557 relativi alle strade ferrate e ferrovie (si tratta, in particolare, di convenzioni per la concessione alle società delle ferrovie di diverse province italiane relativa alla costruzione e l'esercizio di strade ferrate, ovvero di leggi di proroga dei relativi termini; di leggi di approvazione delle convenzioni per la realizzazione di strade e per l'ampliamento di piazze).

In materia di politiche urbane ed edilizia abitativa sono stati abrogati circa 180 provvedimenti (il 7%) attinenti all'approvazione di piani regolatori e particolareggiati, nonché relativi all'edilizia scolastica e all'università e alle case popolari ed economiche (questi ultimi risalenti soprattutto agli anni venti e trenta).

Infine, sono stati abrogati circa 20 atti normativi con cui sono state autorizzate spese per la realizzazione di opere di varia natura, assai risalenti nel tempo ed i cui effetti possono dirsi attualmente esauriti.



Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Le abrogazioni previste dal decreto-legge n. 200 del 2008, relative alla sfera di competenza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali riguardano circa 1.500 atti.

L'impatto delle abrogazioni sui settori di competenza del Ministero è, dunque, notevole.

Nel dettaglio, come ritenuto anche dalla stessa Amministrazione, le abrogazioni riguardano i seguenti settori.

Per le materie sanitarie, i settori della previdenza sanitaria, della sicurezza alimentare, della sanità animale e della Croce Rossa italiana.

Per la materia del lavoro e delle politiche sociali, i settori dell'inclusione e dei diritti sociali, del volontariato e dell'associazionismo e dell'attività ispettiva sul lavoro.

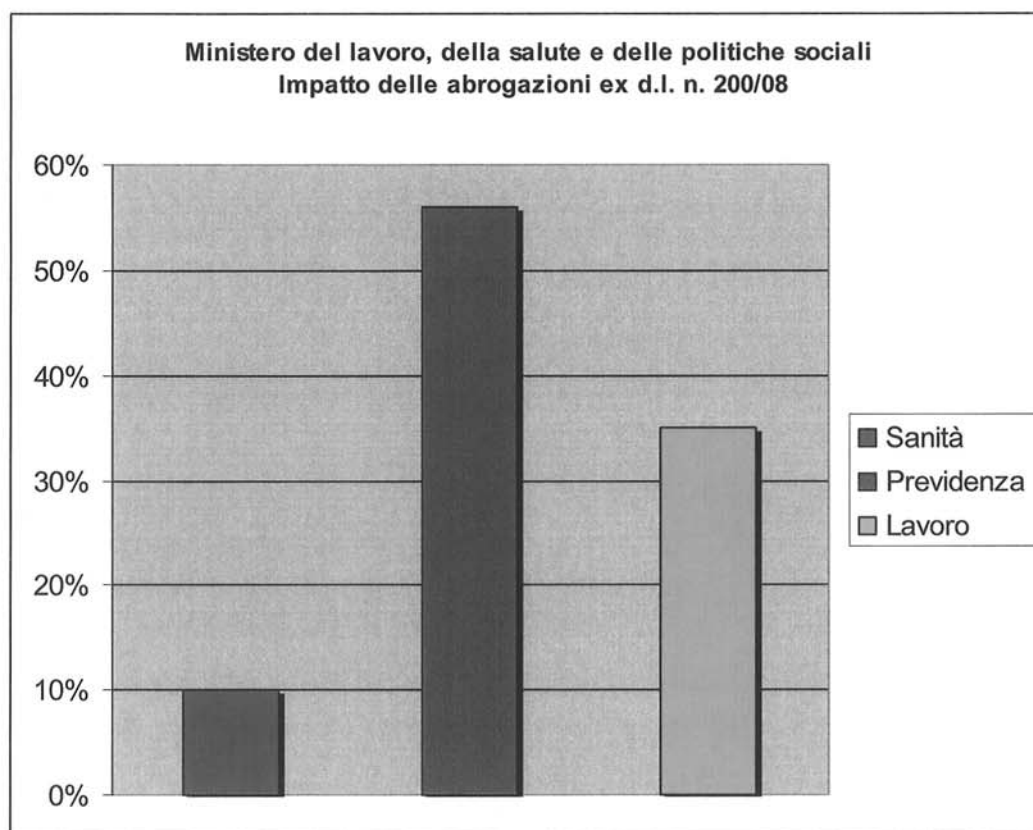
Da un esame dei provvedimenti in questione emerge che le norme coinvolte dall'effetto abrogativo hanno esaurito i loro effetti ovvero sono state abrogate implicitamente o espressamente (in quanto superate, ad esempio, da norme successive che hanno disciplinato *ex novo* l'intera materia).

Nel dettaglio, si evidenziano i seguenti dati.

Le abrogazioni riguardano, in misura preponderante, il settore della previdenza e dell'assistenza sociale. È una materia che evolve di pari passo con il ruolo dello Stato nella società e con i compiti ad essa assegnati, così come con le conquiste raggiunte nel campo. A fronte della crisi economica e dello stato dei conti pubblici, poi, le riforme sono state numerose e hanno inciso su norme che ormai erano state emanate in contesti assolutamente superati.

Seguono le altre materie del lavoro, che comprende provvedimenti riguardanti l'impiego, i salari, le indennità, i licenziamenti. Quindi, del settore sanitario.

Volendo fornire dati percentuali, in maniera solo indicativa (una classificazione puntuale risulta molto difficoltosa, vista la trasversalità di molte norme), si potrebbe dire che l'area sanità ricopre circa il 10% delle abrogazioni, l'area lavoro il 33% e l'area previdenza il 57%, come illustra il grafico seguente.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

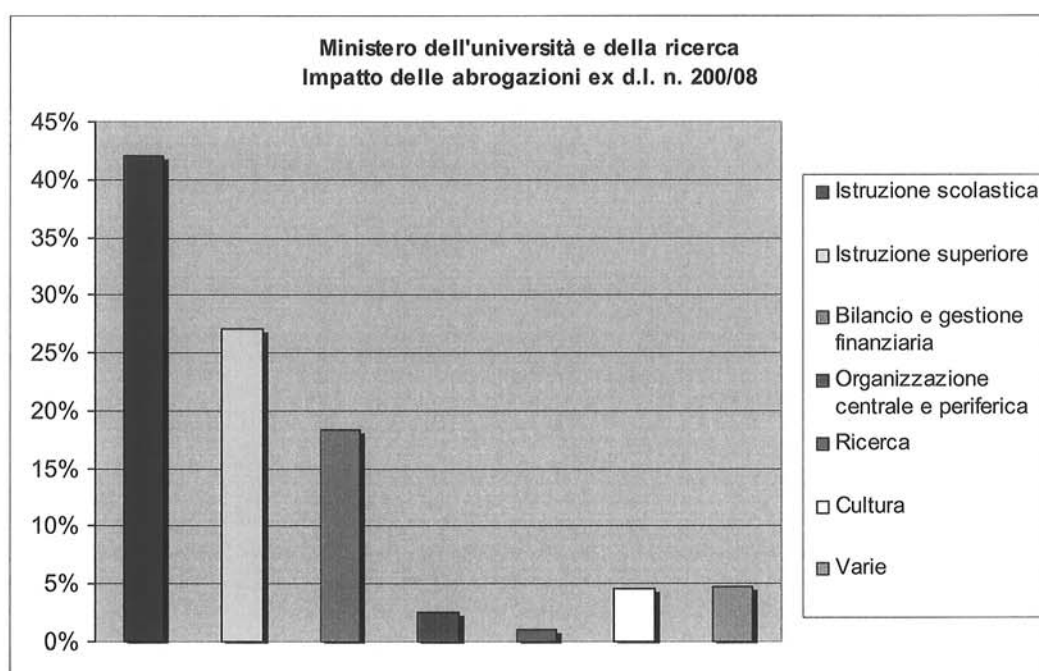
Tra le abrogazioni previste dal decreto-legge n. 200 del 2008, n. 2.149 atti riguardano il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'impatto delle abrogazioni sui settori di competenza del Ministero è anche in tal caso notevole.

Nel dettaglio tali abrogazioni possono essere ripartite come segue:

- 903 atti riferibili al settore dell'istruzione scolastica;
- 581 atti riferibili al settore dell'istruzione superiore, università ed alta formazione;
- 396 atti riferibili alla materia del bilancio e di gestione finanziaria, pertanto trasversali ai settori di competenza;
- 54 atti riferibili all'organizzazione dell'Amministrazione centrale e periferica;
- 21 atti riferibili al settore della ricerca;
- 98 atti riferibili al settore della cultura;
- 103 atti riferibili a settori occasionalmente collegati alle competenze del Ministero in quanto connesse a materie non facenti capo istituzionalmente all'Amministrazione (a mero titolo esemplificativo si ricordano le norme riguardanti l'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica, l'istituzione di scuole professionali paramediche ovvero di corsi di cultura militare e di scuole militari, l'istituzione di laboratori o l'istituzione dell'Osservatorio astronomico).

Il grafico che segue illustra i settori coinvolti dalle abrogazioni con una percentuale indicativa di impatto sugli stessi:



L'intervento di semplificazione ha avuto l'effetto positivo di alleggerire quantitativamente il sistema di un complesso di provvedimenti normativi la cui vigenza, per una serie di motivi che di seguito sono individuati analiticamente, risulta nei fatti superata.

In particolare, le norme analizzate risultano:

- per circa il 40% avere natura provvedimentale e pertanto hanno esaurito i propri effetti (ad esempio, le norme che definiscono gli organici per singoli istituti o scuole, provvedimenti di nomina di docenti o professori universitari in esito a concorsi, indicazione di procedure concorsuali, autorizzazione ad accettare donazioni, eredità e legati, approvazione di contratti o convenzioni, cessione o

acquisizione di terreni o fabbricati, indizione di abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni regolamentate);

- per circa il 25% avere natura normativa ma con effetti limitati nel tempo (leggi di approvazione del bilancio, gestione di capitoli di spesa, nuove assegnazioni di fondi connessi a specifiche esigenze, leggi legate ad eventi eccezionali);

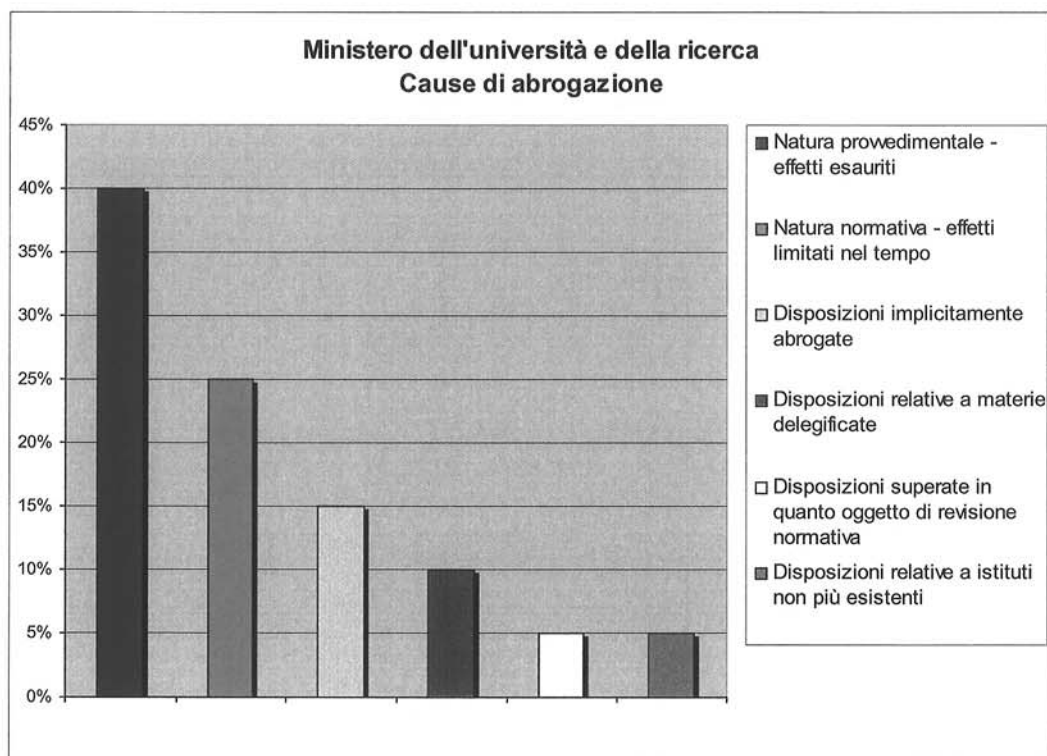
- per circa il 10% riguardare la materia dello stato giuridico ed economico del personale; materia che nel frattempo si è evoluta e da ultimo è stata delegificata e rimessa a regolamentazione contrattuale;

- per circa il 15% riguardare aspetti ordinamentali, sia organizzativi che didattici. Anche in tale caso, da un lato, il succedersi di norme ha modificato il sistema e, dall'altro, lo sviluppo dell'autonomia, del decentramento e, da ultimo, le modifiche al titolo V della Costituzione hanno determinato l'abrogazione tacita della precedente normativa;

- per circa il 5% riguardare materie, quali il riconoscimento dei titoli di studio, il calendario scolastico, le tasse scolastiche, le norme relative alla carriera degli alunni (iscrizioni, esami) oggetto di revisione normativa che ne ha pertanto comportato l'abrogazione tacita;

- per il restante 5% infine riguardare tematiche non più attuali in quanto riferite ad istituti ormai non più esistenti, quali ad esempio i patronati scolastici, i Consorzi per l'istruzione tecnica, l'Opera Nazionale Balilla, e, pertanto, divenute obsolete.

Il grafico che segue indica in termini percentuali le cause di abrogazione relativamente ai settori sopra indicati:



Ministero per i beni e le attività culturali

Per quanto di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali, si evidenzia che, a parte alcune disposizioni da considerarsi ancora vigenti in quanto relative alla istituzione di monumenti nazionali nonché alla costituzione di vincoli su beni artistici, culturali e paesaggistici, si sono prodotte, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 200 del 2008, circa 500 abrogazioni di interesse dell'Amministrazione in oggetto. Abrogazioni che riguardano segnatamente le seguenti aree funzionali:

- a) tutela, gestione, valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e architettonici (41% delle abrogazioni).

In particolare i provvedimenti che attengono a tale area, riguardano atti di acquisizione di beni di valenza artistica, culturale, monumentale al patrimonio statale, anche provenienti dalla liquidazione di enti religiosi e/o ecclesiastici e dalla affrancazione di vincoli feudali; atti di vendita, cessione, permuta di beni ad enti e soggetti pubblici o privati; beni e zone archeologiche; antichità e belle arti; per la maggior parte, autorizzazioni di spesa e speciali stanziamenti per opere di restauro, consolidamento e ristrutturazione;

- b) promozione dello spettacolo (23 % delle abrogazioni).

I provvedimenti relativi a tale area, attengono, in particolare, al cinema, agli spettacoli dal vivo di musica, danza, circensi e agli spettacoli teatrali, ivi comprese

autorizzazioni per singole rappresentazioni e previsioni di finanziamenti e stanziamenti;

- c) promozione delle attività culturali (5,8% delle abrogazioni).

Rientrano in tale area i provvedimenti relativi alla istituzione, funzionamento, organizzazione e finanziamento di musei, gallerie di arte, scavi, mostre ed esibizioni;

- d) beni librari, servizi bibliografici, biblioteche nazionali e archivi di Stato (12,6% delle abrogazioni).

I provvedimenti relativi a tale area riguardano la tutela e la valorizzazione di beni librari, la protezione del diritto d'autore; il funzionamento, l'organizzazione, la tutela e la valorizzazione delle biblioteche e degli archivi di Stato;

- e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza (13% delle abrogazioni).

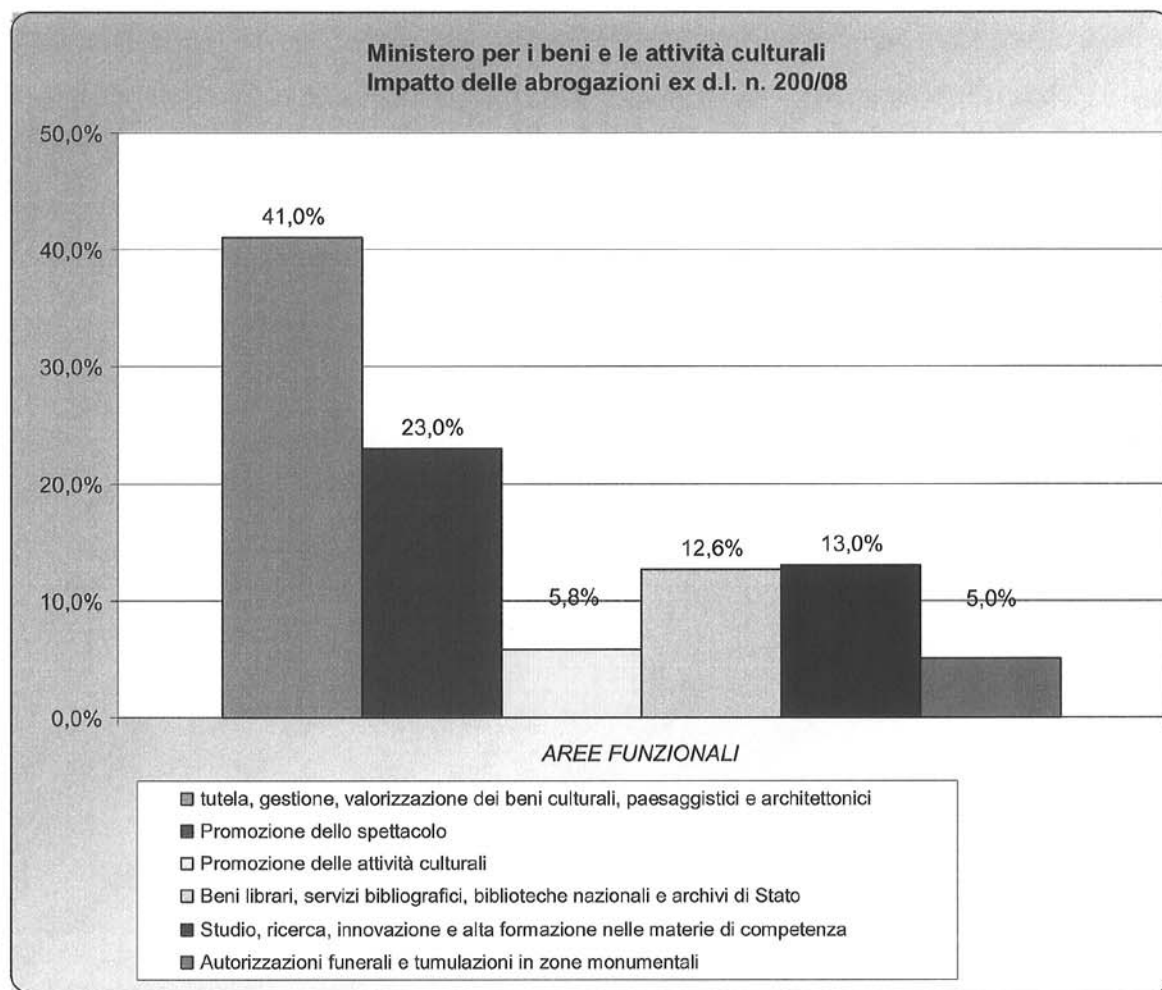
Le disposizioni rientranti in tale area riguardano in particolare enti, istituti, accademie e scuole di formazione, ivi comprese le norme sul loro funzionamento e su sovvenzioni varie.

Si segnalano infine circa 25 provvedimenti (pari, quindi, a circa il 5% delle abrogazioni) di autorizzazione a funerali e alla tumulazione di salme di importanti personaggi della storia italiana in zone o luoghi monumentali.

Per quanto concerne l'impatto che si è prodotto sull'ordinamento vigente per effetto di tali abrogazioni, è opportuno evidenziare che le disposizioni in oggetto sono in parte obsolete, in parte prive di vigenza per aver esaurito già da tempo i

propri effetti, in parte già implicitamente abrogate da disposizioni successive intervenute per regolare la medesima materia.

Di seguito un grafico che riproduce le percentuali delle abrogazioni.

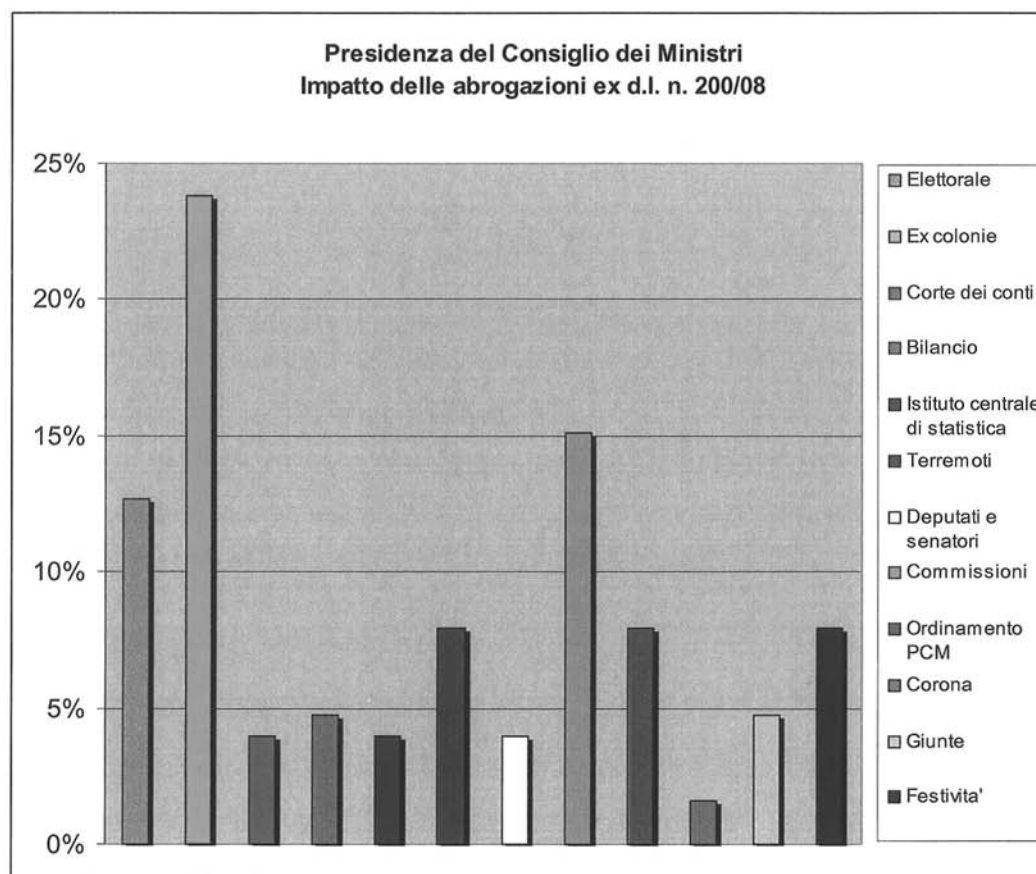


Presidenza del Consiglio dei Ministri

Le 285 abrogazioni operate riguardano in particolare i seguenti settori: materia elettorale, *ex* colonie, Corte dei Conti, bilancio, Istituto Centrale di Statistica, terremoti, provvedimenti che riguardano deputati e senatori, commissioni, giunte, Presidenza del Consiglio dei Ministri, festività, disposizioni relative alla Corona.

Per quanto concerne l'impatto che si è prodotto sull'ordinamento vigente per effetto di tali abrogazioni, è opportuno evidenziare che le disposizioni in oggetto risultano obsolete, alcune implicitamente abrogate da disposizioni successive, o, comunque, si tratta di disposizioni che hanno esaurito interamente la loro efficacia.

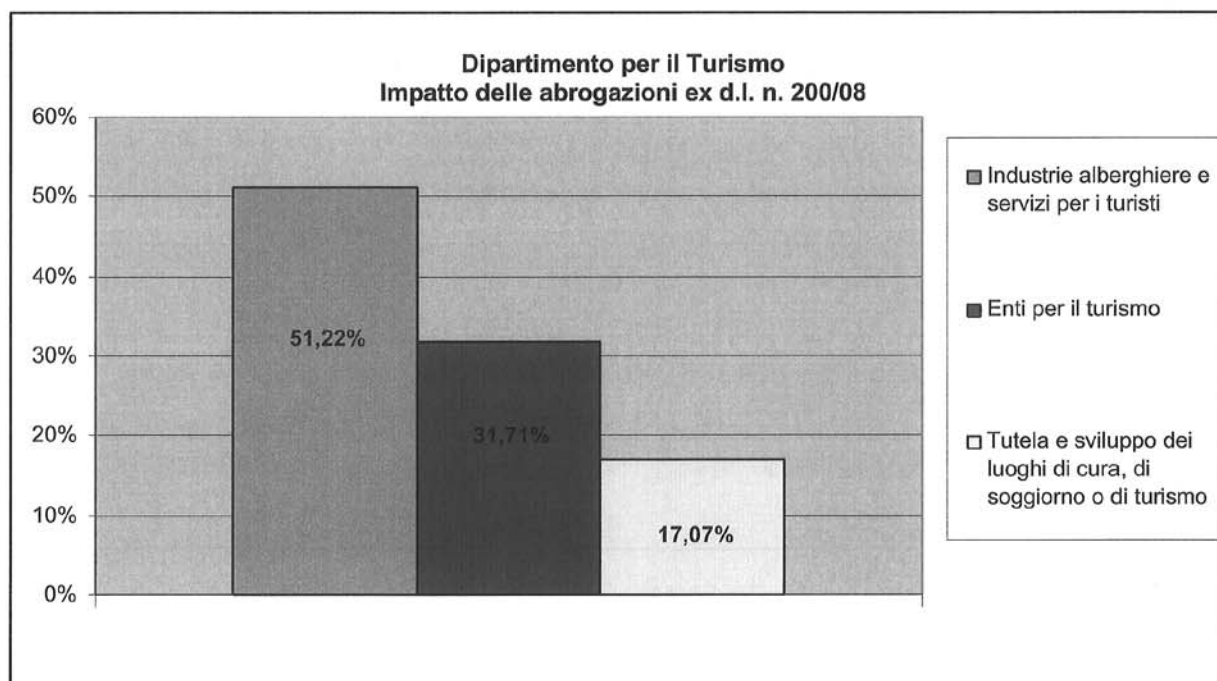
Di seguito un grafico che riproduce le percentuali delle abrogazioni.



Dipartimento per il turismo

Alcune abrogazioni hanno impattato sulle aree funzionali che rientrano nella competenza del Dipartimento per il turismo. Esse riguardano, in particolare i tre seguenti macro-settori: industrie alberghiere e servizi per i turisti; enti per il turismo; tutela e sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo.

In merito all'impatto sull'ordinamento vigente, rileva che le abrogazioni riguardano soprattutto disposizioni che hanno esaurito la loro funzione o comunque obsolete, ovvero già espressamente o tacitamente abrogate dalla normativa successiva.



Dipartimento per la Pubblica amministrazione e innovazione

In relazione al Dipartimento per la pubblica amministrazione e innovazione, il decreto-legge n. 200 del 2008 ha inciso su circa 160 norme di competenza del Dicastero.

I settori interessati, come reso noto dalla stessa Amministrazione, sono la “pubblica amministrazione – norme generali sull’organizzazione e sulle funzioni della pubblica amministrazione” e “pubblico impiego – norme generali sui rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”.

Le norme della prima area soggette ad abrogazione sono 27. Gli altri atti, invece, sono riferibili al pubblico impiego e sono 134.

Le abrogazioni hanno inciso su normative non più in vigore, i cui effetti erano da considerarsi esauriti. L’Amministrazione ha segnalato che, in questi casi, era comunque inimmaginabile una applicazione *pro futuro*, a causa delle normative sopravvenute o per l’esaurimento della loro funzione, in ragione dei periodi temporali di applicazione limitati o, comunque superati.

Pertanto, le abrogazioni dei provvedimenti di competenza del Dipartimento per la pubblica amministrazione e l’innovazione non incidono su situazioni soggettive o rapporti giuridici esistenti (anche per l’assenza di una efficacia retroattiva dell’abrogazione); in ogni caso, si determina una semplificazione dell’ordinamento e una maggiore chiarezza normativa, proprio in base al meccanismo delle abrogazioni espresse.

Il grafico sottostante rappresenta le percentuali relative alle due macro-aree evidenziate.

